



COMUNE DI URBINO
Ufficio Segreteria Generale

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI CONTRIBUTI

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 92 del 24 Luglio 1997
(Co.Re.Co. Prot. 11713 del 5.8.1997)

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

(per la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento e di sovvenzione da parte del Comune nel settore dell'assistenza, nel settore della scuola e della famiglia, e nel settore di attività dell'Associazione volontario impegnato in iniziative e progetti di pubblico interesse).

GENERALITA'

Art. 1 (Finalità) - Con il presente Regolamento, in ottemperanza all' art. 12 della L. 241/1990, e all'art. 59 dello Statuto Comunale, il Comune di Urbino stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, siano essi erogati a favore di persone singole o aggregati sociali per individuali necessità ed indigenze, siano invece attribuiti a privati e ad Enti, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei finanziamenti e dei benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 (Natura degli interventi) - Gli interventi di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico possono svolgersi:

- tramite **sovvenzioni**, nei casi in cui l'Ente si fa carico interamente dell'onere che deriva da una situazione (lato sensu assistenziale) ovvero da un'iniziativa di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo, che, pur organizzata da altri soggetti, rientrerebbe invero nelle sue competenze e nei suoi indirizzi programmatici ;
- tramite **contributi**, allorché l'intervento, di carattere occasionale o continuativo, di grande o piccola entità, è espletato in relazione a circostanze di particolare necessità e/o indigenza ovvero ad iniziative ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, per le quali il Comune si accolla soltanto un onere parziale rispetto alla necessità economica complessiva ;
- tramite **sussidi**, in rapporto ad interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in situazione di bisogno.
- tramite **ausili finanziari** genericamente intesi, allorché, al di fuori dei casi precedenti, il Comune interviene con erogazioni particolari, come, per esempio, a favore di soggetti che si siano fatti carico individualmente di attività assistenziali di carattere continuativo che il Comune intende in tal modo riconoscere e favorire, ovvero a favore di associazioni benemerite, non in previsione di specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
- tramite concessione di **vantaggi economici**, allorché l'intervento si esplica in erogazioni di beni e servizi effettuate gratuitamente o a tariffa agevolata.

Art. 3 (Norme finanziarie) - Per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi si provvederà in sede di stesura del bilancio di previsione allo stanziamento di adeguate somme per far fronte alle necessità.

Anche per la concessione di ausili finanziari che si risolvono in esenzioni, erogazioni gratuite di beni o servizi, etc., si provvederà mediante appositi stanziamenti affinché, nel rispetto dei principi dell'universalità del bilancio, possa determinarsi l'esatto ammontare dell'ausilio finanziario di volta in volta concesso.

PARTE I°

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO

Art. 4 (Criteri di base dell'intervento assistenziale) - Gli interventi assistenziali di carattere economico si ispirano ai seguenti principi:

- garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito;
- evitare l'istituzionalizzazione di inabili o anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- stimolare e recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, delle persone e delle famiglie, evitando l'adeguamento in situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- coinvolgere i congiunti delle persone in stato di bisogno, in particolare quelli tenuti alla prestazione alimentare secondo gli obblighi di legge;
- promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie e la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione del parametro del minimo vitale.

Art. 5 (Destinatari delle prestazioni assistenziali) - Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica i soggetti singoli o i nuclei familiari che versino in stato di bisogno, quando concorrano le seguenti circostanze:

- si tratti di soggetti o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune;
- si sia accertata l'assenza o incapacità oggettiva dei parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti;
- si sia in presenza di condizioni economiche tali da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita, oppure di situazioni di disagio economico in relazione a bisogni di natura particolare.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito o da stabilirsi in specifici regolamenti settoriali, non potranno usufruire dei benefici assistenziali in genere

- coloro che abbiano un reddito accertato, patrimoniale e/o di lavoro e/o pensionistico, che, valutato

alla luce delle esigenze economiche della vita e ai criteri del successivo art. 7, consenta al richiedente di risolvere personalmente gli eventuali problemi di disagio di cui sopra;

- coloro che abbiano parenti, in particolare quelli previsti dall'art. 433 c.c., in grado di sopperire alle

esigenze economiche elementari del congiunto;

Per motivi di assoluta urgenza e necessità le prestazioni di assistenza economica possono essere eccezionalmente erogate a favore di non residenti, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.

Art. 6 (Interventi continuativi per bisogni vitali) - Alle persone che, per età o per inabilità permanente o temporanea, dovuta ad handicaps o malattie gravi, sono impossibilitate a

soddisfare i bisogni fondamentali di vita (cioè quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto e riscaldamento, alla scolarizzazione e ai rapporti sociali), in ragione della necessità continuativa dell'intervento, il Comune provvede con deliberazione della Giunta Municipale all'erogazione di beni e/o di servizi gratuitamente ovvero a tariffa agevolata.

Quando non possa supplirsi attraverso le varie strutture e attività assistenziali del Comune (assistenza domiciliare, mensa, ecc.), alle persone che si trovino nella condizione di cui sopra, e che sono sprovviste in modo permanente di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita, sono corrisposti sussidi continuativi. Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione costante di insufficienza di reddito, hanno durata annuale, e sono rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste.

La prestazione economica viene erogata, di norma, con cadenza mensile. Può essere revocata o diminuita in caso di modificazione delle condizioni socio-economiche dell'utente e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, e nel caso in cui l'utente si trasferisca in altro Comune; nel caso di istituzionalizzazione dell'assistito le prestazioni economiche sopradette vengono sospese o interrotte.

ART. 7 (Criterio del minimo vitale) - La Giunta Comunale, in relazione all'andamento del costo della vita e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, prende atto di anno in anno dell'importo di minimo vitale cui rapportare gli interventi continuativi per bisogni vitali. Qualora si tratti di un ausilio pecuniario, l'entità del sussidio è data dalla differenza fra l'importo di minimo vitale come sopra indicato ed il reddito accertato del richiedente o del nucleo familiare. Per Minimo Vitale si considera, come prevalentemente, una soglia di reddito che corrisponde alla pensione minima dell'INPS e che viene annualmente aggiornata tendenzialmente in base all'incremento degli indici ISTAT sul costo della vita. Coloro che hanno un reddito mensile al di sotto di questa soglia vengono considerati in stato di bisogno: tale criterio vale sia in rapporto agli individui, sia in rapporto ai nuclei familiari, per i quali ultimi il calcolo della soglia di reddito viene effettuato sulla base delle scale di equivalenza.

Art. 8 (Interventi temporanei per bisogni vitali) - Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 5, co. 1, alle persone o nuclei familiari che sono temporaneamente sprovvisti del reddito sufficiente a soddisfare i bisogni vitali, in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non imputabili alla loro volontà, sono corrisposti dei sussidi temporanei pari alla differenza fra il minimo vitale e il reddito accertato. Tali sussidi hanno durata semestrale, e sono rinnovabili dopo nuova domanda e relativo procedimento.

La prestazione economica viene erogata con le modalità di cui al precedente art. 5, co. 3.

Art. 9 (Sussidi a titolo di prestito) - A persone che hanno diritto alle prestazioni INPS o di invalidità civile, ovvero ad altre entrate di diritto, e che nel periodo fra la decorrenza della pensione e la liquidazione della stessa non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il minimo vitale, su deliberazione della Giunta Municipale sono erogati senza interessi sussidi straordinari a titolo di prestito.

Il prestito è subordinato all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli enti competenti.

L'entità del prestito è pari alla pensione fino al massimale del minimo vitale. La prestazione economica viene erogata con le modalità di cui al precedente art. 5, co. 3.

Qualora il contributo a titolo di prestito non sia sufficiente a coprire il minimo vitale, il richiedente può usufruire di un sussidio integrativo del minimo vitale secondo quanto previsto per i sussidi continuativi e temporanei.

L'erogazione del contributo a titolo di prestito è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario dell'obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati: del quale obbligo verrà sottoscritta apposita dichiarazione impegnativa al momento di presentazione della domanda.

In alternativa ai sussidi a titolo di prestito può essere concessa l'erogazione di contributi in conto di interesse sulle anticipazioni di pensioni da parte di Istituti o Aziende di credito a favore di persone aventi i requisiti previsti dal primo capoverso del presente articolo. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati.

Art. 10 (*Contributi straordinari e sussidi per bisogni urgenti*) - Sono assistibili con contributi straordinari "una tantum" le persone o i nuclei familiari, anche non residenti, con bisogni di carattere eccezionale e contingente dovuti a motivi inerenti le necessità vitali. Detti contributi, che comunque devono essere finalizzati alla risoluzione delle emergenze, dato il loro alto grado di variabilità, vengono liquidati, salvo disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione.

Per sopperire a particolari inderogabili bisogni di vita che richiedono interventi immediati possono essere corrisposti ai singoli sussidi straordinari. Tali sussidi sono disposti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato o dal Dirigente preposto, tramite l'Ufficio di Economato, entro i limiti massimi fissati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (*Procedura*) La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata agli Uffici Assistenza del Comune, e da questi inoltrata previa istruzione della pratica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa competente, il quale dovrà accertare la natura, l'origine e l'entità del bisogno, nonché la corrispondenza ai criteri di cui all'art. 3. Il Responsabile dell'Unità Operativa, sulla scorta della domanda, della relativa documentazione e delle relazioni dell'Assistente Sociale, deve inoltre formulare un programma organico di intervento a favore del richiedente o del nucleo familiare proponendo la tipologia assistenziale più appropriata, la sua entità e durata, e segnalando l'eventuale competenza di altri Enti.

Sulla domanda decide con proprio atto formale la Giunta Municipale, stabilendo il tipo di intervento e le sue condizioni.

PARTE II°

INTERVENTI ASSISTENZIALI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA

Art. 12 (*Criteri di base dell'intervento assistenziale nell'ambito della scuola*) - Gli interventi assistenziali nell'ambito della scuola si ispirano ai seguenti principi:

- contribuire con le famiglie agli impegni di frequenza della scuola dell'obbligo, e in genere il proseguimento degli studi per gli studenti capaci e meritevoli;
- agevolare lo svolgimento delle attività scolastiche secondo i moduli adottati da ciascun istituto o plesso scolastico mediante la prestazione dei servizi ausiliari (trasporto e mensa);
- facilitare l'accesso alla scuola dell'obbligo dei bambini il cui nucleo familiare versò in gravi situazioni di insufficienza di reddito, o si trovi in transitorie difficoltà economiche;
- favorire l'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione (portatori di handicaps, immigrati, stranieri, extracomunitari, ecc.);
- collaborare alla concreta attuazione di un collegamento da operarsi nei confronti dei bambini portatori di handicaps, fra i programmi educativi e riabilitativi della scuola e le esigenze di socializzazione.

Art. 13 (*Esonero totale o parziale dal pagamento delle rette per servizi scolastici*) L'esonero totale o parziale dal pagamento delle rette per servizi scolastici è concesso, a domanda degli

interessati, come criterio applicativo delle disposizioni degli artt. 42 e 45 del DPR 616/77, quando concorrano particolari circostanze di reddito, a favore di

- bambini riconosciuti invalidi civili;
- bambini conviventi con un solo genitore;
- bambini il cui nucleo familiare risulti particolarmente numeroso (almeno 5 componenti).

Art. 14 (*Esonero dal pagamento del trasporto scolastico e/o Contributo per l'acquisto dei libri scolastici*) Anche al di fuori dei casi contemplati al precedente art. 12, qualora tuttavia il bambino che frequenta la scuola dell'obbligo, o il nucleo familiare cui appartiene versi in particolari difficoltà, situazioni di disagio per sue peculiari contingenze, o per sottolineare il carattere positivo di individuali iniziative a vantaggio della famiglia, sempre su domanda degli interessati, e previa valutazione del caso, può essere concesso l'esonero totale o parziale dal pagamento del trasporto scolastico e/o un contributo per l'acquisto dei libri scolastici. A quest'ultima agevolazione economica in particolare si ricorre nelle ipotesi in cui il piccolo utente si trovi all'inizio di un nuovo ciclo scolastico.

Art. 15 (*Condizioni reddituali per godere dei benefici scolastici*) I criteri per l'individuazione delle esigenze che necessitano di intervento da parte dell'Ente Pubblico nel settore scolastico dell'obbligo, i quali sono indirizzati non soltanto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini (a norme degli artt. 3 e 34 della Costituzione), ma soprattutto ad agevolare in ogni modo l'accesso all'istruzione, integrano il principio del reddito minimo di cui al precedente art. 6 con considerazioni derivanti da particolari indagini sociali e scolastiche.

Art. 16 (*Agevolazioni diverse*) Al fine di favorire l'integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione (portatori di handicaps, immigrati, stranieri, extracomunitari, ecc.), e per collaborare alla concreta attuazione di un collegamento da operarsi nei confronti dei bambini portatori di handicaps, fra i programmi educativi e riabilitativi della scuola e le esigenze di socializzazione, l'Amministrazione Comunale provvederà, in accordo con la locale Azienda USL ed il Provveditorato a quanto di sua competenza, relativamente ai problemi di assistenza e comunicazione.

Al fine di contribuire con le famiglie agli impegni di frequenza della scuola dell'obbligo, nonché per favorire il proseguimento degli studi agli studenti capaci e meritevoli, su domanda degli interessati, e previa valutazione del caso, possono essere concesse agevolazioni economiche e ausili finanziari diversi.

PARTE III

INTERVENTI CONTRIBUTIVI DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E/O MANIFESTAZIONI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE, TURISTICO, SOCIO-ASSISTENZIALE, SPORTIVO, UMANITARIO, SCOLASTICO, EDUCATIVO.

Art. 17 (*Destinatari degli interventi contributivi del Comune*) - Per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, turistico, socio-assistenziale, sportivo, ambientalistico, economico, umanitario, scolastico ed educativo, organizzate da Associazioni o Enti diversi, la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore dei seguenti soggetti:

- persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il

conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

- Enti Pubblici, per attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di natura privata, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- associazioni non riconosciute e comitati (la cui costituzione risulti da atto approvato in data anteriore di almeno 6 mesi rispetto alla richiesta di intervento) che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'intervento può essere disposto a favore di enti pubblici o privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Art. 18 (Criteri di base per la giustificazione dell'intervento) - La concessione dei benefici e delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:

- rispondenza ai fini generali fissati dalla legge e dallo Statuto;
- rispondenza ai principi espressi nella mozione programmatica di cui all'art. 3, c. 4, della L. 142/90;
- rispondenza agli atti di natura programmatica approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 19 (Campi di applicazione) - Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono erogate a domanda degli interessati per attività che si esplicano, con capacità di coinvolgimento dei cittadini e in particolare del mondo giovanile, nell'ambito dei seguenti servizi e/o attività:

- promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
- promozione della pratica sportiva;
- valorizzazione del prestigio e dell'immagine della città, in particolare a fini turistici;
- capacità di favorire lo sviluppo economico e produttivo della città;
- capacità di favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, e le iniziative inerenti il settore scolastico, educativo, para ed extrascolastico;
- promozione degli interventi diretti a combattere l'emarginazione sociale ed economica dei cittadini, con particolare riguardo ai minori, agli anziani, ai portatori di handicaps, ai tossicodipendenti.

I benefici finanziari di cui agli articoli precedenti possono essere assegnati sia a sostegno delle attività istituzionali, sia per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, sia, infine, per il finanziamento di iniziative e progetti specifici.

Art. 20 (Procedura) - Le domande di ammissione al beneficio, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco e corredate dai seguenti documenti:

- documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla concessione del beneficio;
- una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare con la relativa previsione di spesa;
- indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative già disponibili;
- specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.

Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti debbono essere presentate, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le domande di contributi una-tantum e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per

manifestazioni e progetti specifici debbono pervenire almeno 30 gg. prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Il Comune si riserva di accogliere domande presentate oltre i termini fissati nel presente Regolamento, per cause eccezionali e straordinarie. La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici richiesti, e non vincola in alcun modo l'Ente

Art. 21 (Modalità di concessione) - Le domande sono istruite secondo le procedure indicate nell'art. 6 della L. 241/90 dal Responsabile dell'Unità Operativa (RUO) interessata, il quale deve verificare la rispondenza della domanda ai criteri previsti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'efficacia e alla produttività dell'iniziativa proposta.

La concessione dei benefici avviene con deliberazione della Giunta Municipale, salvo quelli concessi con atto vincolato comportanti una mera discrezionalità tecnica che sono affidati alla competenza dei dirigenti in forza dell'art. 51 L. 142/90.

Le decisioni di concessione e diniego vanno motivate e comunicate agli interessati, ai quali vengono concessi 30 gg per presentare eventuali ricorsi.

La concessione del beneficio è vincolata alla realizzazione delle attività e/o delle manifestazioni; in caso contrario l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo. L'Ente dovrà assicurarsi che la manifestazione oggetto del contributo si sia effettivamente svolta, richiedendo ai beneficiari apposita documentazione e/o dichiarazione, nonché la presentazione dei rendiconti dei costi e dei ricavi.

Per effetto dell'avvenuta concessione dei benefici l'Ente concedente assume il diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle iniziative e manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 22 (Concessione del Patrocinio) - Il Comune può concedere il proprio Patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare interesse pubblico organizzate da enti e associazioni.

Le richieste di Patrocinio, dirette al Sindaco, devono contenere l'illustrazione dell'iniziativa relativamente ai contenuti, finalità, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione dei richiedenti.

Le richieste di Patrocinio sono istruite secondo le procedure indicate nell'art. 6 della L. 241/90 dal Responsabile dell'Unità Operativa (RUO) interessata, e, se non comportano oneri, il provvedimento di concessione è emesso con atto del Sindaco. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato al richiedente.

La richiesta del Patrocinio può essere accompagnata dalla richiesta di un contributo e/o di strutture e servizi; in tali casi la richiesta viene opportunamente istruita dalla competente Unità Operativa e trasmessa alla Giunta Municipale, la quale, con propria deliberazione, in caso di accoglimento della stessa, specifica le strutture ed i servizi concessi.

Le agevolazioni di cui al punto precedente possono essere concesse anche disgiuntamente dal patrocinio.

La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione.

Art. 23 (Utilizzo dei locali e delle attrezzature comunali) - Il Comune può concedere l'utilizzo dei locali e delle attrezzature di sua proprietà in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza organizzate da Enti ed Associazioni.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, e vengono istruite dal Responsabile dell'Unità Operativa (RUO) competente.

La concessione dei benefici avviene con deliberazione della Giunta Municipale, la quale decide, in conformità a quanto disposto dai criteri generali del presente regolamento, circa le tariffe e cauzioni da corrispondere o la gratuità della concessione. In caso d'urgenza il Sindaco disporrà

l'autorizzazione ad utilizzare l'impianto, la struttura o l'attrezzatura. Le decisioni di concessione e diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

Nel caso di più domande vale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le iniziative per le quali il Comune ha concesso il Patrocinio godono di priorità.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare la concessione dei locali e delle attrezzature per sopraggiunte e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o impegno alternativo.

NORME FINALI

Art. 24 (*Rinvio alle disposizioni di legge*) - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge che regolano la materia e alle norme contenute in altri atti esecutivi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 (*Entrata in vigore*) - Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio, previa esecutività della delibera di approvazione.